

Brevi note sulla natura esistenziale e giuridica della rinuncia volontaria alla vita*

di Giorgio Licci

Professore associato di Criminologia, Università di Torino

Desidero dividere in due parti questa postilla alle belle dissertazioni dei relatori e ai non meno preziosi commenti di Maria Beatrice Magro nel quadro del dibattito sulla natura esistenziale e giuridica del fenomeno della rinuncia volontaria alla vita.

La prima parte è di carattere antropologico e criminologico, la seconda di carattere penalistico.

Dedico queste brevi note alla memoria di Norman Zarcone, il cui suicidio costituisce un gesto di disperata protesta nei confronti dei valvassori e dei valvassini del feudalesimo universitario.

I

Il suicidio, al pari della sindrome depressiva che spesso lo determina, ha molte dimensioni che impediscono di ricondurre il discorso ad un oggetto unitario.

Gli studiosi di psicologia e di psichiatria hanno ritenuto di poter formulare un'ampia tipologia di suicidi: suicidio diretto e indiretto; individuale e collettivo; suicidio doppio per amore; omicidio – suicidio; suicidio allargato; suicidio altruistico; suicidio

* Testo della relazione al convegno “Istigazione e aiuto al suicidio e valori costituzionali: un orizzonte da delineare” del 15 marzo 2019, svolto presso il Senato della Repubblica, organizzato da Accademia Aletheia, il Dipartimento di Scienze giuridiche e politiche dell’Università G. Marconi, e la Scuola Territoriale della Camera Penale di Roma. La videoregistrazione dell’intero convegno è consultabile su www.radioradicale.it.

post-aggressivo, suicidio eroico, suicidio fanatico dell'integralista ideologico o religioso.

Senza indugiare in questa classificazione, mi sembra che il suicidio sia riconducibile a due tipi fondamentali.

Il primo tipo è quello di chi si trova in un vicolo cieco dell'esistenza e ha l'impressione (fondata o infondata) di essere senza via di uscita. È il caso del malato che non si sente di affrontare ulteriori sofferenze o dell'individuo che, sottoposto a tortura, teme di rivelare segreti che comprometterebbero la vita o l'incolumità di terzi.

Il secondo modello ha per emblema il gesto dello Javert dei *Miserables* di Victor Hugo, con il quale l'integerrimo e spietato funzionario di polizia presenta le proprie dimissioni a Dio. Il suicidio di questo secondo tipo è un atto di protesta e di accusa contro un destino ingiusto, che non ha riconosciuto i valori in cui credevamo o le ricompense che credevamo ci spettassero.

Qui il depresso diventa uno spietato accusatore di se stesso o degli altri; il suo gesto punisce gli altri tentando di provocare il rimorso di chi non l'ha voluto o saputo capire.

Ogni suicidio riconducibile a questo modello è un atto di protesta contro chi ci ha messo al mondo (i genitori, il fato, Dio); è la vendetta di un Ego ferito che, nel distruggersi, riafferma se stesso. Dunque un atto ego-istico, l'ultima e definitiva risposta all'incontro con il male, percepito come un'ingiustizia.

Poste queste premesse, è chiaro perché i suicidi del secondo tipo siano in maggioranza dei giovani, soprattutto se adolescenti.

Per l'adolescente, la morte è qualcosa di astratto ed assoluto.

Nel suo romanticismo giovanile, l'adolescente non tollera compromessi: è disposto ad autopunirsi o a punire gli altri con estrema severità e coerenza.

In genere, l'anziano, che ha vissuto tante battaglie, quando si uccide, compie un gesto riconducibile al primo modello, in cui l'individuo si trova in una situazione esistenziale che vive come un vicolo cieco. Il giovane è un idealista: non accetta il mondo così come è, con le sue bassezze, le sue ipocrisie, le sue falsità; di fronte ad una sconfitta o ad un rifiuto, cede alla tentazione di chiudere la partita prima ancora di averla giocata appieno.

Su questo aspetto si innesta un interrogativo che tormenta tanti parenti e amici dei suicidi: il gesto era evitabile?

La risposta sembrerebbe negativa: lo attesta la caparbia con la quale gli aspiranti suicidi reiterano i loro tentativi. Inoltre, è sostanzialmente imprevedibile se l'individuo commetterà il suicidio: in alcuni casi, il gesto è improvviso ed impulsivo, come se il soggetto fosse preda di un *raptus*; in altri casi, il suicidio è accuratamente premeditato, ma la ferma autodeterminazione a morire induce a nascondere i preparativi, anzi talora l'aspirante suicida appare sereno nei giorni precedenti, sembra stare finalmente bene, come se avesse capito cosa deve fare.

Infine, i sentimenti di tristezza a volte non sono compresi o sono sottovalutati dalla famiglia, la quale si rende conto tardivamente che fenomeni come l'anedonia, cioè la perdita di piacere o di interesse per la vita, gli improvvisi scoppi di pianto, i cambiamenti dello sguardo e del tono di voce sono espressivi di una sofferenza ben più intensa di quanto la persona sia in grado di sopportare.

Se l'aspirante suicida abbia tacitamente chiesto aiuto, lanciando segnali indiretti, o se abbia accuratamente occultato i propri disegni, rimane spesso uno degli interrogativi senza risposta posti dal mistero insondabile dell'animo umano.

Non meno complesso dell'aspetto antropologico è l'aspetto giuspenalistico del problema.

Al centro della questione si colloca il problema del contenuto e dei limiti del diritto alla vita, indirettamente desumibile dall'art. 2 della Costituzione italiana e direttamente dall'art. 2 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Precisamente, il problema concerne la simmetricità fra il diritto a vivere e il diritto a morire.

A monte di un discorso inerente la rilevanza penalistica del suicidio, è opportuno formulare alcune precisazioni.

Nel linguaggio giornalistico prima, nel linguaggio di taluni studiosi successivamente, si è fatta strada progressivamente l'abitudine di impiegare il vocabolo 'diritto' in modo così generico e pressappochistico, da suscitare reiterati fraintendimenti.

Quando si parla del diritto alla salute, del diritto al lavoro, dei diritti degli animali, il linguaggio regredisce ad un livello di equivocità inconciliabile con una cultura giuridica come quella di cui è stata per lungo tempo portatrice la dottrina continentale.

Alludo alla distinzione fra diritto oggettivo, diritti soggettivi e diritti naturali, connotata oggi da una confusione, sul piano del linguaggio, che la tradizionale dicotomia fra giusnaturalismo e positivismo giuridico non è stata in grado di arginare.

Il vocabolo 'diritto' è impiegato abusivamente per conferire un titolo di nobiltà ad aspettative che aspirano a venire positivizzate.

In effetti, soprattutto quando si parla di 'diritti fondamentali' o di 'diritti civili', la stessa tradizione giusnaturalistica intende abitualmente esprimere l'esigenza che queste aspettative siano riconosciute e garantite a livello positivo, anche perché ad un diritto morale non può corrispondere che un obbligo morale (irrilevante, come

tale, sul piano dell'ordinamento positivo).

In realtà, le aspettative extralegali si differenziano sostanzialmente dai diritti soggettivi, i quali corrispondono ad un preciso fenomeno, avente per contenuto una pretesa di comportamento, correlata ad un altrui dovere di comportamento e garantita dal diritto positivo mediante un sistema sanzionatorio, garantito da un apparato giudiziario e attuato da un apparato coercitivo.

Sotto questo profilo, appare corretta l'asserzione giuspositivistica che il presupposto dei diritti soggettivi sia il diritto oggettivo, senza il quale sussistono soltanto aspirazioni, aspettative o pretese morali.

La babele generata dall'irruzione dei così detti 'diritti dell'uomo' nel diritto costituzionale e nel diritto internazionale è, dunque, dovuta, in gran parte, ai nodi irrisolti della contrapposizione fra giuspositivismo e giusnaturalismo.

Il rigido rifiuto opposto dai giuspositivisti al riconoscimento del diritto naturale, lungi dal cancellare il secondo termine della dicotomia, ha avuto come esito principale la convivenza di due linguaggi paralleli, in gran parte inconciliabili. In merito, è opportuno sottolineare come uno dei più seri attentati alla libertà individuale e sociale sia costituito dal pressapochismo lessicale e dalla conseguente dissoluzione delle categorie ordinanti, senza le quali il dialogo scientifico, filosofico e politico si riduce ad un gioco non solo inappagante e inconcludente, ma altresì pericoloso.

Sotto questo aspetto, sembra necessario ribadire l'improprietà dell'impiego del vocabolo 'diritto' per esprimere istanze intese a promuovere il riconoscimento di esigenze della persona umana o di altri esseri viventi. Perciò, è opportuno riservare la qualifica di diritto in senso soggettivo alle sole posizioni di vantaggio che un ordinamento positivo riconosce e garantisce mediante un apparato sanzionatorio.

Quanto ai 'diritti morali' del linguaggio anglosassone, o sono 'diritti naturali' -il che implica di riconoscere il giusnaturalismo, almeno sotto la forma di giusrazionalismo- o sono valori meramente declamati, ancorché privi di tutela da parte degli

ordinamenti positivi, il che implica di non spendere, per queste situazioni, l'impegnativo vocabolo 'diritto soggettivo', e di specificare, in qualche modo, che si tratta di una situazione giuridica ottativa, di ordine assiologico.

Questi pre-diritti consistono sostanzialmente in aspettative pregiuridiche, il cui significato (più vicino ai principi del diritto naturale che ai diritti soggettivi) è quello di legittimare il diritto positivo, il quale – se non conforme a tali aspettative giusrazionalistiche – potrebbe essere considerato (soggettivamente) non vincolante. Formulata questa precisazione, è possibile accostarsi alla qualificazione giuridica del suicidio sotto un profilo esegetico, pertinente il sistema positivo italiano.

Tullio Padovani ha lucidamente richiamato un'autorevole e risalente dottrina, la quale pone al centro della questione la simmetria fra illiceità e legittima impedibilità: il fatto lecito non è lecitamente impedibile da parte di terzi e, viceversa, se un fatto è legittimamente impedibile, allora si tratta di un fatto illecito. La duplice equazione è ineccepibile; qualche perplessità suscitano le conseguenze che l'insigne giurista trae da questa formula.

Il sillogismo: il suicidio nel nostro ordinamento è legittimamente impedibile, quindi costituisce un illecito, sembra, a mio sommo parere, revocabile in dubbio.

Infatti, mantenendo la stessa impostazione logica, è possibile rovesciare i termini della questione: il comportamento di chi impedisce un fatto lecito costituisce il delitto di violenza privata *ex art. 600 del codice penale*.

La ragione per la quale chi impedisce il suicidio di un terzo non è punibile a questo titolo riposa sulla disposizione contenuta nell'art. 54 c.p. che esime da responsabilità penale chi ha commesso il fatto per salvare altri da un pericolo attuale di un danno grave alla persona.

Parimenti, si potrebbe asserire che l'impedimento del suicidio non è punibile in virtù dell'art. 51 c.p. (adempimento di un dovere nascente dall'art. 593 c.p. che incrimina chi omette di prestare soccorso ad una persona in pericolo).

In entrambi i casi il comportamento dell'autore della violenza privata non potrebbe nemmeno essere considerato doloso, perché l'opinione che l'aspirante suicida sia in pericolo (mentre, invece, questi è consapevole e determinato a disporre del diritto alla propria vita) costituisce un elemento negativo del dolo, ai sensi della scriminante putativa prevista dal quarto comma dell'art. 59 c.p.

Pertanto, non è necessario ricorrere, come autorevolmente suggerisce Tullio Padovani, alla figura dell'interesse legittimo, per poter affermare la liceità del suicidio.

Né si può desumere l'illiceità del suicidio *a fortiori* dalla illiceità della condotta di istigazione o aiuto *ex art. 580 c.p.*, perché il nostro ordinamento è uso ad incriminare comportamenti di induzione, istigazione, favoreggiamento di attività lecite, come, ad esempio, la prostituzione.

Che l'incriminazione di chi favorisca un fatto lecito come la prostituzione costituisca una abnormità logica, che suggerisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge n. 75 del 1978 per violazione del principio di determinatezza della legge penale, sotto il profilo della irragionevolezza della incriminazione, è un altro discorso.

Ai fini della qualificazione del suicidio come atto illecito, l'art. 580 c.p., sebbene fortemente indiziante, non sembra, dunque, essere decisivo.

Il valore costituzionalmente protetto della libera determinazione dell'individuo sembra, in questo caso, decisamente superiore rispetto alle valenze assiologiche di cui è portatore l'opzione dettata dal paternalismo giuridico.